

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS

STATUTO

Premesso che si è formata una nuova maggioranza consiliare con un nuovo Sindaco ed una nuova Giunta, quale risultato del consenso elettorale del 26 e 27 maggio 2002 e che l'insediamento ufficiale del nuovo Consiglio comunale si è avuto il 15 Giugno 2002 e che nell'occasione si sono anche approvati gli indirizzi generali di governo e nominata una commissione consiliare per l'elaborazione del nuovo Statuto, atti da cui emerge l'impegno prioritario ed inderogabile della maggioranza di attuare subito la riforma costituzionale, entrata in vigore il 08 novembre 2001 con la L.C. 18 ottobre 2001, n.3, anche a seguito del Referendum popolare approvativo e con risultato positivo del 07 ottobre 2001;

Considerato che con la riforma costituzionale, di cui alla Legge Cost. n.3 del 2001 il Comune di San Martino in Pensilis passa dalla previsione di uno Statuto previsto dall'ex legge 142 del 1990, che lo ha introdotto nell'ordinamento e poi ora regolato dal d.lgs. 267 del 2000, quale fonte normativa autonoma, ma subordinata alla legge ordinaria, ad uno statuto costituzionale, subordinato solo "ai principi fissati dalla Costituzione" stessa, *in paribus* con le leggi ordinarie dello Stato e della Regione, come stabilito dall'art. 114, comma 2, della costituzione italiana;

Puntualizzato che da tale assunto se ne consegue la ragione giuridica costituzionale che il Comune di San Martino in Pensilis "è soggetto istituzionale costitutivo della Repubblica *tam quam et inter pares* con la Provincia, la Città metropolitana, la Regione e lo Stato", nell'ambito dell'Unione Europea, così come stabilito dall'art.114, della stessa costituzione;

Rimarcato quindi che in materia di normazione statutaria propria, il Comune di San Martino in Pensilis ha poteri autonomi e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, e nel rispetto di queste norme e questi principi decide il proprio statuto avente forma normativa paralegislativa;

Accertato che solo per quanto attiene alla legislazione elettorale, agli organi di governo e alle funzioni fondamentali del Comune di San Martino in Pensilis (e per gli altri enti locali) dispone lo Stato con la sua legislazione esclusiva, in base a quanto stabilito dall'art.117, comma. 2, lett.p) della Costituzione italiana e che, pertanto, tali discipline sono ricavabili *sic et simpliciter* dal vigente d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, per le parti oggetto di che trattasi, mentre tutte le restanti parti normative di esso sono da considerare norme suppletive e cedevoli allo statuto comunale

Apprezzato che anche per quanto attiene al sistema dei tributi locali, il Comune di San Martino in Pensilis ha propria autonomia di entrata e di spesa, salvo i limiti del coordinamento circa la finanza dello Stato e della Regione, che non possono vessare i cittadini con un inusitato prelievo fiscale, giusto, il disposto dell'art. 119 della Costituzione, che prevede la tutela dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, anche mediante risorse aggiuntive per gli Enti a più basse entrate;

Rilevato che con le norme del presente statuto costituzionale, il Comune di San Martino in Pensilis mantiene la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica del Paese a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili sociali e rivendica dalla Regione e dallo Stato un pari impegno di rispetto e di pari dignità istituzionale, civile e morale, valorizzando i postulati dell'art. 120 della Costituzione;

Preso Atto, con grande soddisfazione, che l'art. 130 della vecchia Costituzione. è stato abrogato dall'art. 9 della L.C. n.3 del 2001, seguendo la dottrina del compianto Prof. M.S. Giannini, che lo aveva profetizzato, e che ora - a far data dall'08 novembre 2001 - non vi sono più controlli amministrativi esterni del Co.Re.Co. sulla autonomia locale, che *superior non recognoscens*, né tanto meno il monitoraggio del Ministero dell'Interno può trasformarsi in un sistema di controllo indiretto, che sarebbe sicuramente incostituzionale;

Precisato che la delibera. del Consiglio Comunale, che approva lo Statuto Costituzionale, ha natura regolamentare ed è eventualmente giustiziabile dall'autorità giurisdizionale amministrativa ma che il TAR o il Consiglio di Stato non possono entrare nel merito dello Statuto Costituzionale, salvo sollevare incidente di costituzionalità delle sue norme da giudicare solo con il parametro della Costituzione e delle leggi costituzionali e non in altro modo;

Motivato in fatto ed in diritto che tutte le scelte dello Statuto Costituzionale del Comune di San Martino in Pensilis sono ispirate ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto per ciascun organo è assegnata, nella legalità la sfera di competenza per materia, che assorbe anche quelle per territorio, per grado e per valore, e che sono rispettati i principi dell'esercizio del potere pubblico nell'esclusivo interesse dei cittadini tutti ed indistintamente , secondo quanto stabilito dagli. artt. 3, 97 e 98 della Costituzione italiana;

Motivato altresì, in fatto ed in diritto che le scelte dello Statuto Costituzionale del Comune di San Martino in Pensilis sono ispirate ai principi razionali dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa rivolta alla produzione di atti, beni e servizi nell'interesse della *communitas* di San Martino in Pensilis senza alcuna azione *contro*, ma soltanto previsione *pro sviluppo e benessere* diffuso della Città e dei suoi cittadini, partendo dall'esigenza della razionalizzazione delle risorse finanziarie disponibili e di quelle programmabili;

Rimarcato che il presente Statuto Costituzionale, avendo carattere di atto a contenuto generale e programmatico e,

quindi, non è atto bisognoso di pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, di cui all'art.49 dei d.lgs. 267/2000; perciò, non devo ricevere consensi di funzionari responsabili degli uffici e dei servizi dell'ente, ma assume valore di proposta della Commissione consiliare, che lo approva nelle forme e nel rispetto delle procedure dell'art. 6 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267;

Precisato che a riguardo del presente deliberato trattasi di approvazione del Nuovo Statuto Costituzionale (art. 114 Costituzione Italiana e art 6 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267), ciò previsto anche dall'art 1 del DLgs n.267/2000, comm 3; tenuto conto della discussione e degli emendamenti approvati in aula;

Preso Atto che nella seduta odierna del Consiglio Comunale la presente deliberazione ha ricevuto:

Voti favorevoli n. 5 Voti contrari = Voti astenuti =, espressi per alzata di mano;

SEZIONE I - PRINCIPI E FUNZIONI

Articolo 1 - Obiettivi generali

1. Il Comune di San Martino in Pensilis riconosce il valore di ogni uomo e promuove ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza, lingua e sesso, dalla sua età, dal suo credo religioso e dalle sue convinzioni politiche e filosofiche.
2. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di bene comune e di giustizia, indicati dalla Costituzione.
3. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese. Per il conseguimento di tale scopo, il Comune mette a disposizione della comunità le strutture in suo possesso.
4. E' compito fondamentale del Comune, nell'esplicazione delle sue funzioni, la politica del perseguimento delle pari opportunità, con campagne di formazione che riguardano i problemi femminili e con la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.
5. Il Comune promuove le pari opportunità in tutti i campi, rivolgendo particolare attenzione al mondo della formazione, del lavoro, della salvaguardia della salute e della formazione, della cultura, della prevenzione, delle politiche sociali, prestando particolare attenzione alle peculiarità dell'individuo donna nella società.
6. Tiene inoltre presente il riequilibrio della rappresentanza femminile nella formazione delle assemblee elettive, enti, organismi ed istituzioni. Per il raggiungimento di tutti gli obiettivi finalizzati alle pari opportunità tra uomo e donna, il Comune impegna le proprie competenze e risorse.
7. Il Comune, nel rispetto dei diritti dell'uomo, delle coscienze e dei principi della Costituzione, riconoscendo come propri i valori di solidarietà umana e di pacifica convivenza fra i popoli, orienta la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione. A tal fine assicura alla popolazione di cittadinanza diversa da quella italiana o comunitaria, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di accoglienza e di soggiorno improntate alla civile convivenza, al reciproco rispetto, alla integrazione.
8. Il Comune riconosce e garantisce le formazioni sociali nelle quali si sviluppa la libera espressione della personalità umana, favorisce e sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle associazioni, in particolare di volontariato, e l'attività delle istituzioni rappresentative delle comunità locali.
9. Il Comune persegue le finalità e gli intenti della Carta Europea delle autonomie locali ed, ispirandosi ad una cultura di pace e di solidarietà fra i popoli, promuove scambi e gemellaggi con altre comunità.
10. Il Comune, ribadendo la propria natura laica e al di fuori di ogni visione clericale o confessionale, riconosce la religione cattolica, apostolica romana, i suoi valori, riti, tradizioni e culti, quali fattori di coesione sociale da secoli rappresentativi di un patrimonio e di una memoria condivisa dall'intera comunità sammartinese.
Il Comune garantisce, nel proprio territorio, la professione di ogni credito religioso che non contrasti con l'ordinamento.
11. Coloro che operano in qualità di eletti o sono legati da un rapporto giuridico di dipendenza dall'Ente Locale, devono svolgere la loro azione politico - amministrativa ispirandosi ad un autentico spirito di servizio.

Articolo 2 - Interventi nel campo sociale

1. Il Comune, consapevole che i bisogni della popolazione sono oggetto continuo di evoluzione e che accanto alle tradizionali forme di emarginazione, si pongono nuove forme di povertà che spesso hanno le loro cause in difficoltà di rapporti umani e di inserimento nella vita sociale, si impegna a sviluppare, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, agli alcolizzati, alle madri in difficoltà, agli immigrati, ai disoccupati, ai senzatetto.
2. Al fine di rendere operativo quanto stabilito con il precedente comma il Comune adotterà un apposito regolamento.

3. Il Comune si impegna a valorizzare il ruolo autonomo e l'inserimento a pieno titolo dell'anziano nella vita familiare, sociale ed economica
4. Il Comune, riconoscendo il valore sociale della maternità, nell'ambito delle funzioni e competenze che gli vengono assegnate dalla legge, si impegna a promuovere efficienti servizi socio - sanitari nonché tutte le altre iniziative che consentano alle donne di superare gli eventuali ostacoli di natura sociale, economica, psicologica, familiare.
5. Il Comune riconosce la funzione sociale del lavoro e della proprietà privata, valorizzando gli elementi di partecipazione e ponendo al centro della sua azione la persona umana, intesa come soggetto del processo economico - lavorativo.

Articolo 3 - Rapporti con i cittadini, informazione e trasparenza

1. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e l'accesso alle strutture. Assicura altresì l'informazione sull'attività svolta.
3. I rapporti del Comune con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti tesi ad assicurare i massimi livelli di trasparenza.

Articolo 4 - Associazioni del volontariato

1. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato come libera espressione di autonomia della comunità locale. Il volontariato, nelle forme associate e senza scopo di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche, quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo sociale.
2. L'impegno delle associazioni di volontariato, di quelle religiose e delle cooperative di solidarietà sociale nei programmi comunali, con il rispetto della autonomia organizzativa interna, si esplica in particolare nei settori di protezione civile, dell'assistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, della famiglia, della tutela dei beni culturali ed ambientali, dello sport e del tempo libero.
3. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione alla gestione di specifici servizi delle realtà associative e cooperativistiche che operano senza fini di lucro, stipulando anche apposite convenzioni e destinando risorse di vario genere, sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.
4. E' reso pubblico, con scadenza annuale, l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto agevolazioni e contributi o fruiscono dei beni di proprietà comunale indicando a fianco di ciascuna quanto dal Comune è stato effettivamente concesso, nonché di quelle che ne hanno fatta richiesta. Per parte loro le Associazioni, nello spirito di reciproca trasparenza, sono tenute a presentare annualmente un rendiconto delle loro attività

Articolo 5 – Tutela dell'ambiente, degli animali e della qualità della vita

Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e degli animali quale valore fondamentale della comunità, protegge e valorizza le risorse naturali che caratterizzano il proprio territorio, assicura interventi volti a sviluppare una cultura tesa al rispetto degli animali e ad un più alto livello della qualità della vita. Tutela altresì il proprio patrimonio urbanistico e monumentale, ripristinando, laddove è possibile, le condizioni architettoniche, artistiche ed estetiche originarie

Articolo 6 - Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate

Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza, il recupero e l'integrazione sociale dei soggetti in situazioni di handicap, predisponendo interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale. In particolare garantisce il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia del disabile, previene e rimuove ogni condizione invalidante che impedisca il suo sviluppo armonico e la sua partecipazione alla vita della comunità.

Articolo 7 - Funzioni

1. Il Comune di San Martino in Pensilis svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto.
2. Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. E' impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla costruzione della Federazione Europea nella democrazia, nella pace e sicurezza.
5. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 8 - Territorio, stemma e gonfalone

1. Il territorio comunale si estende per Kmq. 100,26 ed è delimitato come segue:
confina con i territori dei Comuni di Ururi, Portocannone, Campomarino, Chieuti, Serracapriola, Rotello, Guglionesi e Larino.
2. La foggia dello stemma e del gonfalone è la seguente:
 - a) Lo stemma del Comune di san Martino in Pensilis rappresenta San Martino a cavallo. Il Santo, vestito di bianco e con in testa un elmo d'acciaio, con la mano destra impugna una lancia con la punta verso il basso e con la sinistra offre il proprio mantello rosso ad un pellegrino, anche lui vestito di bianco e con barba bianca. Il cavallo, bianco e con criniera e briglie nere, avanza al passo su un prato verde, sotto un cielo azzurro con il sole splendente in alto a destra.
 - b) Il Gonfalone è costituito da un drappo partito d'azzurro e bianco, caricato dall'arma sopra descritta.
3. Il loro uso è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 9 - Albo Pretorio

La Giunta Comunale destina un apposito spazio ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale e stabilisce le modalità di affissione degli atti garantendo la loro lettura integrale e la facilità di accesso nei giorni feriali e festivi.

Articolo 10 - Valorizzazione, promozione e tutela del patrimonio agro-alimentare e delle tradizioni

1. Il Comune riconosce e tutela la tradizionale corsa dei carri del 30 di Aprile come genuina espressione del patrimonio religioso e folcloristico della comunità sammartinese.
2. Il Comune individua, tra i propri fini istituzionali, anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a promuovere ogni forma d'intervento culturale ed economico a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

Articolo 11 – Onorificenze e benemeritenze

1. Il Comune intende valorizzare, onorare e premiare quei cittadini che, con il loro comportamento e la loro attività professionale, hanno ben meritato nei campi più svariati.
2. A tal fine conferisce:
 - titoli di benemeritenze per i cittadini di origine sammartinese che si sono distinti nel campo della professione o in altri contesti, acquisendo fama e prestigio per sé e onorando il loro paese d'origine.
 - titoli di onorificenza per i cittadini italiani e stranieri che hanno acquisito meriti particolari nel lavoro, nella professione o che hanno svolto azione lodevole a vantaggio della comunità nazionale o internazionale.

3. Un apposito regolamento preciserà i criteri dei suddetti conferimenti.

Articolo 12 – Sammartinesi all'estero

1. Il Comune intende valorizzare il lavoro, il ruolo sociale e culturale dei Sammartinesi all'estero, con i quali si impegna a rinsaldare e ad intensificare i rapporti nei modi e nelle forme che riterrà opportuno.
2. Nei casi in cui sussistano condizioni critiche, per ragioni economiche o di conflitti in atto, il Comune, nello spirito di solidarietà che lo contraddistingue, si impegna a fornire, nei limiti delle sue risorse, aiuti di natura economica, sociale ed umana ”.

Articolo 13 – Partecipazione dei giovanissimi alla vita amministrativa

1. Il Comune intende promuovere la partecipazione alla vita amministrativa anche dei ragazzi ancora in età scolare, anche al fine di avere un rapporto più organico con il mondo della scuola.
2. A tal fine prevede specifiche elezioni per un Sindaco e un Consiglio che li rappresenti.
3. Modalità di elezioni, funzioni e compiti, sono stabilite da un apposito Regolamento.

SEZIONE II - ORGANI DEL COMUNE

Articolo 14 - Organi politici

Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Articolo 15 - Il Consiglio Comunale. Composizione

1. Il Consiglio Comunale è organo collegiale di indirizzo e controllo, eletto contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le disposizioni della legge.
2. E' composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri e dura in carica per un periodo di cinque anni
3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. I consiglieri comunali, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale, continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Articolo 16 - Funzionamento del Consiglio – Presidenza del Consiglio-

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dal Regolamento.
2. Per tutte le sedute successive alla prima, il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio.
3. Quando ne faccia richiesta un quinto dei Consiglieri, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a 20 giorni, con all'o.d.g. le questioni richieste rientranti nelle competenze del Consiglio.
4. I richiedenti allegano alla richiesta obbligatoriamente il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
5. La convocazione dei Consiglieri è effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio, a cura del Messo comunale.
6. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima delle sessioni ordinarie e 3 giorni prima delle sessioni straordinarie.
7. Nei casi d'urgenza, ovvero per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, l'avviso

può essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. In tali casi, qualora ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri, la trattazione degli argomenti è differita al giorno seguente.

8. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni di cui all'art. 155 del c.p.c.
9. L'attività del Consiglio è presieduta e diretta dal Presidente.
10. Il Presidente del Consiglio è eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti e il giuramento del Sindaco, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nelle prime due votazioni. Nella terza votazione, si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
11. Successivamente viene eletto il Vice Presidente con le stesse modalità.
12. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, coordina l'attività delle commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio, assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
13. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento e vacanza.
14. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza.
15. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
16. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
17. Nel Bilancio comunale saranno previsti i capitoli di spesa per le necessità finanziarie del Consiglio. Il responsabile amministrativo del Consiglio adotterà le determinazioni di spesa sulla base delle indicazioni del Presidente del Consiglio stesso.

Articolo 17 - Sessioni del Consiglio

Le sessioni consiliari sono:

- a) ordinarie, per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
- b) straordinarie, in tutti gli altri casi;
- c) urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.

Articolo 18 – Linee programmatiche

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.
3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

Articolo 19– Partecipazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per il tempo effettivamente utilizzato per l'espletamento del mandato, fermo restando che l'ammontare mensile del compenso non può superare in nessun caso la percentuale di un terzo dell'indennità prevista per il Sindaco.
2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi idonei e supporti tecnici.

3. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza dalla carica di Consigliere si determina per l'assenza a tre sedute consiliari consecutive, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi per legittimo impedimento. Il Presidente del Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi, il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio nelle cerimonie ufficiali.

Articolo 20 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni e enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabiliti dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Sono inoltre tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Infine essi hanno diritto a ottenere, da parte del presidente del Consiglio comunale, un'adequata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 21 – Mozione di sfiducia

1. I Consiglieri comunali possono presentare una mozione di sfiducia nei riguardi del Sindaco e della Giunta. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è acquisita al protocollo a cura del Segretario generale ed è immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio, il quale la mette in discussione in un termine non inferiore a 10 gg. e non superiore a 30 gg. decorrenti dalla data del protocollo di presentazione.
2. La mozione è illustrata dal primo dei Consiglieri firmatari, discussa dal Consiglio e, quindi, sottoposta al voto dell'assemblea. La relativa votazione è effettuata per voto palese e appello nominale. Se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, essa è approvata; in caso contrario, si intende respinta.
3. In caso di approvazione, il Presidente scioglie immediatamente la seduta. Il Segretario comunale effettua la comunicazione all'organo competente per gli adempimenti di rito.

Articolo 22 - Attività ispettiva e commissioni di indagine

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine e conoscitive sull'attività dell'Amministrazione o consulte per l'approfondimento di temi di particolare rilevanza sociale. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 23 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge. Il Sindaco è organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, il Sindaco indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.
4. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:

- a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;
- b) nomina e revoca il Segretario comunale (art. 99, c.1 e art.100);
- c) nomina e revoca il Direttore generale (art. 108, c. 1 e 2);
- d) conferisce al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale, in caso di mancata nomina di quest'ultimo (art. 108, c. 3);
- e) nomina e revoca i componenti della Giunta (art. 46, c. 2 e 4);
- f) convoca e presiede la Giunta (art. 50, c. 2);
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici (c. 10 e art. 109, c. 1);
- h) è preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l'esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza sulle persone, sui gruppi o sulle imprese;
- i) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- j) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;

5. Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:

- a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune, e, in particolare, all' emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;
- d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66;

Articolo 24 - Vicende della carica del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino all'elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci e irrevocabili, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede con gli adempimenti di rito.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

Articolo 25 - Vice Sindaco e Assessore Anziano

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs n. 267/2000.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore anziano, intendendo, per tale, il più anziano in età. I poteri riguardanti la convocazione e direzione del Consiglio restano di competenza del Presidente del Consiglio.

Articolo 26 – Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di 4 ed un massimo di 6 Assessori di cui uno è investito della carica di vice sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio per un massimo di 1/3 con arrotondamento all'unità inferiore della composizione della giunta, purché dotati

dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza e esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto al voto.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.
5. Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio comunale. Contestualmente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori.
7. La Giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.
8. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal Regolamento.

Articolo 27 - Competenza della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei Servizi. Inoltre:
2. Esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
3. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
5. Adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.
6. E, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
7. Nella sua attività la Giunta può avvalersi delle Commissioni consiliari.
8. Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.
9. Approva l'inventario dei beni di proprietà dell'Ente e i suoi aggiornamenti.
10. Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo – nella sua qualità di rappresentante pro-tempore del Comune - provvedendo alla nomina dei difensori e approva transazioni e rinunce alle liti.

Articolo 28 - Responsabilità

1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

Articolo 29 - Divieto di incarichi e consulenze

Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

SEZIONE III - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 30 - La partecipazione dei cittadini

La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il loro coinvolgimento nelle decisioni sui temi di interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento.

Articolo 31 - Rapporti con le associazioni

Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a:

- a) favorire e sostenere l'associazionismo locale;
- b) garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;
- c) mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e i beni strumentali occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
- d) Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune istituisce un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti nel territorio.

Articolo 32 - Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune istituisce una o più Consulte nei settori dell'economia, del lavoro, dell'ambiente, della cultura, della qualità della vita.
2. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove momenti di partecipazione popolare all'amministrazione locale. Nei confronti delle associazioni che si formano per la tutela degli interessi generali o particolari dei cittadini, il Comune predispone forme di consultazione per giungere alla stesura di specifici accordi sanzionati da un patto tra le parti. Le associazioni che si pongono finalità di sviluppo e gestione di interessi della comunità, senza finalità di lucro, possono essere coinvolte nella gestione di determinati servizi, tramite un patto tra le parti che stabilisca i ruoli e le partecipazioni reciproche.
3. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini singoli o associati all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle loro associazioni, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
5. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Articolo 33 - Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia, appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.
2. L'Amministrazione comunale e gli organi di decentramento, ove costituiti, ne facilitano l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi istituzionali ed ogni altra struttura e spazio idoneo di loro competenza. Le condizioni e le modalità d'uso sono stabilite con apposito Regolamento.
3. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni,
 - d) per recepire proposte.

4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Presidente del Consiglio.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito Regolamento.

Articolo 34 - Consultazioni

1. Il Consiglio comunale, la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati, possono deliberare la consultazione dei cittadini.
2. Le modalità di convocazione delle assemblee ed il loro svolgimento sono stabilite dal Regolamento.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
4. I risultati delle consultazioni sono discussi in Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla loro acquisizione, al fine di adottare atti di indirizzo.

Articolo 35 - Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Sono ammessi referendum consultivi, abrogativi, propositivi e di indirizzo. I referendum sono indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 15% di elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
3. La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali è indicato il quesito e il nome dei cittadini promotori.
4. I referendum vengono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno. La data di svolgimento è fissata con provvedimento del Sindaco.
5. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, si applicano le norme per l'elezione del Consiglio comunale.
6. Presso l'ufficio elettorale è costituito l'ufficio per il referendum, composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Comunale unitamente a tre supplenti, i quali esercitano le funzioni in caso di impedimento dei titolari.
7. L'ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.
8. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
9. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato l'organo competente adotta i provvedimenti consequenziali.
10. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativi:
 - a) Norme Statutarie;
 - b) Deliberazioni approvative di statuti di enti diversi dal Comune;
 - c) Bilanci annuali e pluriennali;
 - d) Conti del bilancio, economico e del patrimonio;
 - e) Imposte, Tasse, Tributi e Tariffe, e loro disciplina;
 - f) Regolamenti ad efficacia meramente interna;
 - g) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - h) Atti di organizzazione dell'Ente;
 - i) Materie che sono state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi tre anni.

Articolo 36 - Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'ente è in possesso. Il Regolamento, inoltre, disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Articolo 37 – Partecipazione al procedimento

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro cinque giorni, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.
3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
4. Il recesso del Comune dall'accordo, di cui al comma precedente, può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

SEZIONE IV - DIFENSORE CIVICO

Articolo 38 - Il Difensore civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore civico per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione.
2. Il Difensore civico segnala alle autorità competenti, di propria iniziativa o dietro istanza di cittadini singoli o associati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Difensore civico esercita altresì il controllo sugli atti previsti dalla legge.
4. L'ufficio del Difensore civico può essere esercitato in forma associata con altri comuni, previa adozione di apposita convenzione.
5. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, tra i cittadini residenti nel Comune che, per esperienze acquisite nell'esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento dell'attività professionale, offrano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. L'elezione avviene a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nelle prime due votazioni; nella terza votazione, si effettua il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
6. Le candidature all'ufficio di Difensore civico possono essere proposte da Associazioni, Enti e da singoli cittadini. All'ammissione delle candidature, provvede la Giunta, sulla base dei requisiti fissati nel Regolamento.
7. Sono incompatibili con la carica di Difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 4° del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri.
8. Il Difensore civico resta in carica 5 anni, può essere revocato e non può essere rieletto.

9. La struttura dell'Ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative del Difensore civico sono disciplinate dal Regolamento.

SEZIONE V - FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 39 - Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 40 - Pubblicizzazione dei dati di bilancio

1. Il Consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo il conto consuntivo.
2. Il Servizio finanziario del comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, mette a disposizione di chi ne faccia richiesta, senza costi, una scheda sintetica del bilancio e del rendiconto.

Articolo 41 – Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento

Al fine di attuare l'articolo 1 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge, la Giunta comunale nomina con propria deliberazione all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 60 giorni dal proprio insediamento, il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 42 - Regolamento di contabilità e dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva il Regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
2. Con il Regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria.

Articolo 43 - Revisione economico-finanziaria

1. Il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Il Revisore può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nell'ambito del Comune.

Articolo 44 - Controllo di gestione

1. La Giunta istituisce il controllo economico interno di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
 - a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è il Revisore dei conti.

SEZIONE VI - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 45 - Organizzazione degli Uffici e del personale

1. L'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. Il Regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.
2. La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
3. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, la Giunta istituisce un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale possono far parte dipendenti dell'ente, o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504.
4. La Giunta istituisce altresì i seguenti uffici, servizi e funzioni obbligatori:
 - a) Coordinatore unico dei lavori pubblici;
 - b) Responsabile dell'intervento ex articolo 7 della legge n. 109/1994;
 - c) Ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - d) Servizio ispettivo ex articolo 1, comma 62, legge n. 662/1966;
 - e) Ufficio statistica ai sensi del Dlgs n. 322/1989;
 - f) Ufficio Relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs n. 165/2001;
 - g) Ufficio del Difensore civico.
5. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli Uffici indicati al comma precedente, sono disciplinati con norme regolamentari.
6. Il Sindaco e la Giunta possono istituire Uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.
7. La copertura dei posti di responsabili dei Servizi o degli Uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 46 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del Segretario comunale e del Direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.
3. Il medesimo Regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
4. Il medesimo Regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al Segretario comunale.

Articolo 47 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.
4. Al Segretario comunale è consentito di controdedurre entro un termine di 30 giorni, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.
5. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. Il Segretario inoltre:
6. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
7. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
8. esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
9. Gli organi dell'Ente possono chiedere al Segretario Comunale la consulenza giuridico amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o di determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.
10. Al Segretario comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del DLgs 267/2000;
11. E' fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario comunale.

Articolo 48 - Vice Segretario

1. Le funzioni di vice Segretario comunale sono attribuite con incarico del Sindaco. Il vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Sostituisce direttamente il Segretario in caso di assenza, impedimento, quando la vacanza non supera i 15 gg consecutivi. Nell'esercizio della funzione vicaria, il vice Segretario compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario.

3. Nelle ipotesi di assenza o impedimento del Segretario per periodi superiori al termine di cui al secondo comma, alla sostituzione provvede l'Agenzia Autonoma dei Segretari, secondo le procedure dalla stessa stabilite.

Articolo 49 - Il Direttore generale

1. Ove il Comune intenda avvalersi della figura del Direttore generale, stipula apposita convenzione con altro/i Comune/i le cui popolazioni assommate a quella del Comune raggiungano i 15.000 abitanti.
2. La deliberazione di convenzione è adottata dal Consiglio comunale e contiene l'indicazione della ripartizione degli oneri tra i Comuni partecipanti, compreso il trattamento economico al quale il contratto si dovrà conformare. Nella convenzione è altresì indicato il Comune capofila che adotterà la deliberazione, l'atto di nomina e curerà la stipula del contratto.
3. Il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati.
4. Ove non venga stipulata la convenzione, le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

SEZIONE VII - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 50 - Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una Conferenza dei servizi.
2. La Conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella Conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla Conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 gg. dalla Conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 51 - Concessione dei vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.
2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Articolo 52 - Pubblicazione ed esecutività

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, sono affissi all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro adozione.

SEZIONE VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53 – Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale con le modalità di cui al precedente art. 16.

Articolo 54 - Modifiche dello Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 55 - Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla affissione all'Albo pretorio del Comune.